



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex Decreto Legislativo n. 231/2001

Aggiornamento del 10 Agosto 2026,

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nel Settembre 2026

Contenuti

DEFINIZIONI.....	3
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	5
La Responsabilità Amministrativa degli Enti	5
I reati previsti dal Decreto	6
Le nuove fattispecie di Reati.....	7
Le sanzioni comminate dal Decreto	9
Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa	10
Le linee guida di CONFINDUSTRIA	11
IL CONTESTO AZIENDALE.....	13
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO VIAR.....	16
Le finalità del Modello.....	16
I destinatari del Modello	17
Gli elementi fondamentali del Modello	18
I reati rilevanti per il Gruppo	20
L'adozione, le modifiche e le integrazioni del Modello	21
ORGANISMO DI VIGILANZA	22
IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	26
LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....	29
DIFFUSIONE DEL MODELLO	32
CODICE ETICO	34
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	35
Allegato 1 – Flussi verso OdV previsti dal Modello	36
Allegato 2: Fattispecie di Reato	37



DEFINIZIONI

AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE): L'intelligenza artificiale (è un ramo dell'informatica che crea sistemi e macchine capaci di simulare le capacità della mente umana, come il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la risoluzione dei problemi. Questi sistemi analizzano l'ambiente circostante e agiscono con un certo grado di autonomia per raggiungere obiettivi precisi.

ATTIVITÀ SENSIBILE: Attività del Gruppo VIAR nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati previsti dal Decreto.

AUTONOMIA FINANZIARIA: Consiste nella possibilità di disporre di risorse finanziarie per il proprio settore di attività all'interno del Gruppo VIAR.

CODICE ETICO: Il Codice Etico è il documento che rappresenta la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che la Società assume nei confronti di chiunque si trovi a collaborare con essa o ad usufruire dei suoi servizi.

CONSULENTI: Soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto del Gruppo VIAR sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.LGS. N. 231/2001 O DECRETO O DECRETO 231: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

DIPENDENTI: Soggetti aventi con il Gruppo VIAR un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.

INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO: Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: Documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 aggiornamento nel marzo 2014 e da ultimo a giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

MODELLO: Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposto dal Gruppo.

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): L'organismo di Vigilanza, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, conformemente alle previsioni emanate da Confindustria.



PARTNER: Le controparti contrattuali con le quali il Gruppo VIAR addivenga ad una qualche forma di collaborazione, contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, consorzio, agenzia, etc.), ove destinate a cooperare con il Gruppo VIAR nell'ambito delle Attività sensibili.

PROCESSO “STRUMENTALE”: Processo in cui risiedono gli strumenti per la commissione del Reato.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA): La Pubblica Amministrazione intesa in senso lato, e dunque: lo Stato (ivi inclusi enti governativi, territoriali, locali, settoriali, quali gli organi governativi, autorità regolamentari, Regioni, Province, Comuni, circoscrizioni) e/o tutti gli enti e soggetti pubblici (e nei casi determinati per legge i soggetti privati che comunque svolgono funzione pubblica quali, ad es., concessionari, organi di diritto pubblico, amministrazioni aggiudicatrici, società miste), che esercitano attività volte a provvedere al perseguimento di interessi pubblici. Si ricorda che tale definizione comprende anche la PA di Stati Esteri e dell'Unione Europea. In particolare, con riferimento ai Reati nei confronti della PA, ci si riferisce ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio.

REATI: Le fattispecie di Reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti.

REGOLE FORMALIZZATE: Le procedure, le disposizioni organizzative, le circolari e gli ordini di servizio con efficacia vincolante emanati all'interno del Gruppo VIAR.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: L'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che contribuisce a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché la salvaguardia del patrimonio sociale e dei terzi

WHISTLEBLOWING: Il “Whistleblowing” è un istituto di origine anglosassone, finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. “whistleblower”) sia venuto a conoscenza e che prevede, per quest'ultimo, significative forme di tutela. Tale materia è stata integrata nel Decreto 231 art. 6 dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Il 10 marzo 2023 è stato approvato il D. Lgs. n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”



IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D. Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha, inoltre, inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- ✚ la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- ✚ la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- ✚ la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il fatto Reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al Reato commesso.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.



Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il Reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di Reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 2 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

- A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
- C. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- D. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- E. Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
- F. Reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
- G. Reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lett. s-bis del Decreto);
- H. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (articolo 25-quater del Decreto);
- I. Reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- J. Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- K. Reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* (articolo 25-sexies del Decreto e, all'interno del TUF, articolo 187-quinquies "Responsabilità dell'ente");
- L. Reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- M. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
 - a. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25-octies.1 del Decreto);

- N. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* del Decreto);
- O. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies* del Decreto);
- P. Reati ambientali (articolo 25-*undecies* del Decreto);
- Q. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- R. Reati transnazionali (art. 10, Legge 146/2006);
- S. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- T. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- U. Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto);
- V. Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- W. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto).

Le nuove fattispecie di Reati

Nell'attività di costante manutenzione del Modello, non va trascurata l'evoluzione dei "reati presupposto" via via implementati nel Decreto stesso che, dal 2001 ad oggi, ha assistito ad importanti mutamenti e integrazioni.

Le modifiche al Decreto intervenute nel corso del 2019 sono state introdotte dalla Legge Anticorruzione (Legge 9 gennaio 2019, n.3) e dalla Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (Legge 3 maggio 2019, n.39).

Tra le modifiche più significative della Legge Anticorruzione si segnalano, in particolare: i) l'inasprimento delle sanzioni interdittive in caso di Reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione; ii) la procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito nel Decreto l'art. 25 quinquiesdecies, che indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). L'intervento normativo s'innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da Reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. "grandi evasori".

Con riferimento a quanto sopra, il D. Lgs. n. 75/2020 (di attuazione della Direttiva PIF), ha apportato le seguenti modifiche al D. Lgs. 231/2001:

- all'art. 24 sono stati introdotti i reati di "Frode nelle pubbliche forniture" ex art. 356 c.p. e "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo" ex art. 2 Legge n. 898/1986, per i quali è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e);
- all'art. 25 sono stati introdotti i gli artt. 314, comma 1, 316 e 323 c.p., rubricati: "Peculato", "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" e "Abuso d'ufficio", per i quali è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- l'art. 25-quinquiesdecies è stato arricchito mediante la previsione degli artt. 4, 5 e 10- quater del D. Lgs. n. 74/2000, rubricati rispettivamente "Dichiarazione infedele", per cui è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione" per i quali è prevista la sanzione fino a 400 quote. Per tutti i reati sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e);
- è stato introdotto l'art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando", per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, o fino a 400 se i diritti di confine superano i 100.000 euro, oltre le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e).

Nel corso del 2021, il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, oltre a modificare gli articoli 493 ter e 640 ter del codice penale e prevedere l'inserimento del nuovo articolo 493 quater c.p. rubricato "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" ha introdotto il nuovo Reato presupposto di cui all' art. 25-octies 1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". In merito al Decreto attuativo della Direttiva Riciclaggio (D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195), si assiste ad un ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita di cui all' art 25-octies del D. Lgs. 231/2001, che comprende le contravvenzioni (punte con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi.



Nel corso del 2022, la Legge n. 238/2021 rubricata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, ha introdotto alcune modifiche alle seguenti previsioni di Reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001:- art. 615-quater, art. 615-quinquies, art. 617-quater, art. 617 quinquies, art. 600-quater, art. 609-undecies, artt.184 e 185 D. Lgs. 58/1998. Sempre in argomento, la Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha inserito nel novero dell’elenco dei reati presupposto gli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies.

Nel corso del 2023, fra i provvedimenti inseriti si annovera la Legge n. 137/2023 che ha convertito in Legge, con modificazioni il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (cd. Decreto Giustizia).

La legge di conversione ha introdotto importanti modifiche al testo originario del Decreto Giustizia; sul versante penale, le principali novità hanno riguardato l’introduzione di nuovi delitti nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 oltre al potenziamento della tutela ambientale; inoltre, il 10 marzo 2023 è stato approvato il D. Lgs. n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2023, in sostituzione appunto della Legge 30 novembre 2017, n. 179, anche detta Legge sul Whistleblowing.

Nel corso del 2024 e 2025 sono stati inseriti nuovi provvedimenti fra cui la Legge n. 90/2024, la Legge n. 112/2024, la Legge n. 114/2024 oltre alla Legge 147/2025 e alla Legge 132/2025 che hanno esteso l’elenco dei reati presupposto e inasprito le sanzioni per gli enti.

In particolare, la Legge n. 132 del 23/09/2025 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” ha modificato alcuni articoli del Codice civile, della Legge 633/1941 e del D.lgs. n. 58/98 (TUF). In particolare, l’art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) facente parte dell’articolo 25-ter del D. lgs. 231/2001, l’articolo 171 della Legge 633/1941 comma 1, lettera a-bis (Messa a disposizione del pubblico di un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa), facente parte dell’articolo 25-nonies D.lgs. 231/2001 e l’articolo 185 TUF (manipolazione del mercato). facente parte dell’articolo 25-sexies D.lgs. 231/2001.

In base a questo, si è introdotto:

- Il nuovo Reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA (deepfake, art. 612-quater c.p.) — non è Reato presupposto 231 in sé, ma può diventarlo "indirettamente" se combinato con reati già presenti nel Decreto (frode, reati societari, reati informatici).
- Una circostanza aggravante comune: quando l'IA è usata come mezzo insidioso, per aggravare l'offesa o ostacolare la difesa, le pene per i reati-presupposto già rilevanti si aggravano.
- Aggravanti specifiche per reati come aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) se commessi tramite algoritmi — reati già presenti nel catalogo 231.

Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio definito dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- ✚ sanzioni pecuniarie;
- ✚ sanzioni interdittive;
- ✚ confisca;
- ✚ pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- ✚ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✚ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✚ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ✚ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- ✚ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✚ la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ✚ l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- ✚ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✚ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- ✚ le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- ✚ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato. Con

riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- ✚ individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ✚ preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✚ individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ✚ preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✚ introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- ✚ una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ✚ l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le linee guida di CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del presente Modello, il Gruppo VIAR si è ispirato alle Linee Guida di Confindustria (di seguito, "Linee Guida") per l'elaborazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, nell'ultima versione aggiornata.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- ✚ individuazione delle aree a rischio, volta a identificare le aree aziendali nel cui ambito sia possibile la commissione dei reati;
- ✚ predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'implementazione di appositi protocolli.

Il sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria prevede, per quel che riguarda i reati dolosi, l'adozione di:

- ✚ codice etico;
- ✚ sistema organizzativo;
- ✚ procedure manuali e informatiche;
- ✚ poteri autorizzativi e di firma;
- ✚ comunicazioni al personale e sua formazione;
- ✚ sistemi di controllo e gestione;

Mentre, per quel che riguarda i reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, l'adozione di:

- ✚ codice etico;
- ✚ struttura organizzativa;
- ✚ formazione e addestramento;
- ✚ comunicazione e coinvolgimento;
- ✚ gestione operativa;
- ✚ sistema di monitoraggio.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente nell'architettura del sistema che deve rispettare una serie di principi di controllo, fra cui:

- ✚ la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- ✚ la separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ✚ la documentazione dei controlli;
- ✚ l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- ✚ l'individuazione di un OdV, i cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello che, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta del Gruppo VIAR, ben può discostarsi dalle Linee Guida, aventi per loro natura carattere generale.



IL CONTESTO AZIENDALE

Il Gruppo VIAR è composto da due società: la VIAR S.p.A. che a sua volta controlla la Forgiatura Marcora Srl. La VIAR S.p.A. ha sede legale in Via del Saliccio, 11/A - 21040 Sumirago (VA) Italy. Reg. Imprese di Varese/Cod.Fisc P. IVA/VAT CODE IT 01396520122 EXPORT VA 002090. Il suo capitale sociale di € 2.500.000,00 i.v.

Negli anni '80 il sig. Franzosi Senior ha deciso di fondare un'azienda competente, seria, altamente affidabile e competitiva per servire sia l'industria petrolchimica che gli impianti di co generazione di gas ed energia. La sua esperienza di oltre 20 anni nella meccanica e nella lavorazione dei pezzi, riguardo materiali e controllo dei costi ha dato una spinta immediata alla nuova azienda, occupando presto un posto da leader a livello mondiale. Dopo l'iniziale produzione di inserti e pezzi forgiati standard, la VIAR ha aggiunto i pezzi realizzati "su misura" nella sua già vasta gamma dei prodotti. Essendo un'azienda in costante crescita, la VIAR adatta continuamente la sua dimensione, l'immagine e struttura per poter far fronte alle richieste di un mercato in crescita. Franzosi Senior ha sempre insegnato due regole fondamentali agli impiegati della VIAR che sono tutt'ora in vigore: continuo e serio impegno per raggiungere la massima qualità in tutti i prodotti ed un servizio di prima classe per il cliente. Queste 2 "leggi" non cambieranno mai e rappresentano la miglior garanzia che la VIAR può dare a tutti i clienti grazie alla consolidata esperienza acquisita in più di 40 anni. VIAR si è dotata di interventi di continua verifica e i tests d'ispezione. Un accurato controllo della qualità, vanta riconoscimenti internazionali fra i più importanti, precisione, flessibilità sono alla base della nostra mentalità.

VIAR distribuisce in tutto il mondo (avendo per il 90% clienti esteri) sia per magazzino come per la fornitura per progetti petrolchimici offshore, raffinerie e l'industria dell'acqua, gas e generazione di energia. La VIAR situata nelle vicinanze dell'aeroporto di Milano Malpensa, mantiene uno stock strategico di tutti i prodotti forgiati delle più svariate tipologie e materiali per soddisfare una qualsiasi esigenza del cliente. Oltre ad un'affidabile e completo servizio reso in fluente inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese, il rispetto dei termini di consegna è la carta vincente di VIAR nella competizione per la vendita di raccordi standard e speciali.

Nel 2017, la VIAR S.p.A., con l'obiettivo di creare una catena del valore integrata, ha acquisito la Forgiatura Marcora Srl. La Forgiatura Marcora Srl, ha sede legale a Milano, Via Monte Suello 5, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (un milione/00), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 00212820120.

Il Gruppo VIAR è in grado di offrire ai clienti la qualità e il completo servizio di ingegneria ora richiesto sul mercato internazionale altamente selettivo. Flessibilità ed impegno costante per consegnare in tempo sono le risposte chiave di VIAR alle molteplici necessità del mercato mondiale.

La Corporate Governance del Gruppo VIAR è così articolata:



- ✚ L'Assemblea degli azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto;
- ✚ Il Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società; come da Statuto, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci;
- ✚ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi; mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio; sovrintende alle funzioni aziendali di controllo interno e a quelle volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico nell'erogazione del servizio e al rispetto del diritto degli utenti;
- ✚ il Direttore Generale, investito dei poteri delegati dal CdA;
- ✚ Il Collegio Sindacale, il cui funzionamento è disciplinato dagli artt. 2397 e ss. c.c.

La Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'uopo incaricata dall'Assemblea degli azionisti per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Oltre a quanto fin qui rappresentato in termini di Governance societaria, e per attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo VIAR sono stati individuati due nuove funzioni: Organismo di Vigilanza ed Internal Audit.

La struttura organizzativa del Gruppo VIAR è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo ed è illustrata nell'ambito dell'Organigramma, consultabile sulla intranet aziendale.

Tale documento è oggetto di costante e puntuale aggiornamento a cura della Direzione Risorse Umane.

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, il Gruppo VIAR ha definito un complesso di procedure finalizzato alla regolamentazione dei processi aziendali.

Le procedure, sia manuali sia informatiche, del Sistema di Gestione Integrato predisposte dal Gruppo VIAR alle quali il presente Modello richiama, costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali e nella realizzazione dei controlli al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dei vari processi.

Si precisa, inoltre, che l'area gestionale- amministrativa (contabilità clienti, fornitori, banche, flussi finanziari e contabili; appalti, approvvigionamento e magazzino; contabilità industriale; controllo budgetario; gestione investimenti, etc.), sono gestiti attraverso due piattaforme informatiche: Panthera e E.solver. Tali software gestionali, per le loro caratteristiche, da un lato, rappresentano una guida alle modalità operative di effettuazione di determinate transazioni e, dall'altro, ne assicurano un elevato livello di standardizzazione. Gli step di controllo insiti in queste piattaforme gestionali regolano lo svolgimento sequenziale delle attività garantendo la separazione dei compiti e delle funzioni di coloro che lo alimentano e assicurano la coerenza dei dati e delle informazioni col sistema organizzativo aziendale. La gestione dei profili di abilitazione per ciascun modulo dei gestionali è attribuita al Responsabile delle Risorse Umane e la responsabilità delle soluzioni tecniche è attribuita al Responsabile IT.

Il Gruppo intrattiene i rapporti con l'esterno, a qualsiasi titolo e con qualsiasi interlocutore (pubblico o privato, nazionale o estero) esclusivamente attraverso i dipendenti a ciò espressamente autorizzati. I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite e

devono essere espressamente indicati nelle procure e portati a conoscenza dell'interlocutore. Per le diverse tipologie di spesa connesse all'attività aziendale sono individuate precise responsabilità, limiti e modalità di approvazione.

Il Gruppo VIAR è quindi sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività del Gruppo, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO VIAR



L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001 e la sua efficace attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità del Gruppo VIAR con riferimento alla commissione delle categorie di Reato richiamate, risponde alla convinzione del Gruppo VIAR che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine aziendale e alla tutela degli interessi degli stakeholders.

La scelta di adozione del Modello si ritiene possa costituire, assieme al Codice Etico e ad altri elementi della Governance societaria, uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto del Gruppo VIAR.

Il Modello è completato dal Codice Etico, che ne costituisce parte integrante e che ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" sui quali il Gruppo VIAR richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, sin dalla prima adozione.

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello: i) l'Organigramma aziendale, ii) il Sistema di procure vigenti, iii) Procedure, circolari, comunicati e note organizzative, oltre ai iv) documenti relativi alla data protection e privacy (compliance GDPR) e Cybersecurity, ed alla v) valutazione dei rischi.

Le finalità del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa del Gruppo VIAR.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, il Gruppo VIAR persegue le seguenti principali finalità:

-  ribadire che i comportamenti illeciti e scorretti sono fortemente condannati, poiché, anche nel caso in cui il Gruppo VIAR fosse potenzialmente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari, oltre che alle disposizioni di Legge, ai principi etici ai quali essa intende conformarsi nell'esercizio della propria attività aziendale;



- ✚ ribadire che la commissione di un Reato nell'interesse del Gruppo VIAR può dar luogo, oltre che all'applicazione di sanzioni penali nei confronti di colui che ha commesso il Reato, anche all'applicazione di sanzioni amministrative a carico del Gruppo;
- ✚ consentire al Gruppo VIAR, grazie a un'azione continuativa di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi anche attraverso l'applicazione di misure disciplinari in caso di violazione del Modello o del Codice Etico, a prescindere dal fatto che detta violazione integri anche un Reato.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello e ne costituisce parte integrante.

In esso sono contenuti i principi di comportamento e i valori etici basilari ai quali il Gruppo VIAR si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi, e che devono essere rispettati da tutti coloro che con la stessa interagiscono.

Per tale ragione, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del Modello, poiché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpo normativo sistematico volto alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Gruppo VIAR si impegna, inoltre, ad effettuare costantemente gli opportuni aggiornamenti al fine di:

- ✚ integrare i contenuti del Modello a seguito di interventi legislativi che introducono nuove categorie di Reati-presupposto;
- ✚ accogliere gli orientamenti della giurisprudenza formati nel tempo in materia di responsabilità da Reato degli enti;
- ✚ recepire l'evoluzione delle best practice e delle Linee Guida di riferimento;

I destinatari del Modello

Il Modello Organizzativo è indirizzato a tutto il personale del Gruppo VIAR e, in particolare, a quanti svolgano le attività identificate come "a rischio". Le prescrizioni del presente Modello Organizzativo devono pertanto essere rispettate sia dagli Amministratori e da ogni altro soggetto in posizione apicale, sia da tutti i lavoratori subordinati (personale dirigente, impiegatizio, operaio, ecc.) che operano in nome e per conto del Gruppo VIAR, cui le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, che si ritiene parte integrante del modello stesso, sono divulgate attraverso specifiche attività di formazione e informazione. Sono tenuti altresì al rispetto delle prescrizioni del Modello Organizzativo anche i dipendenti di ogni ordine e grado delle imprese esterne che lavorano per il Gruppo VIAR; i fornitori, i collaboratori esterni intesi sia come persone fisiche sia come società ed enti, consulenti e partner commerciali.



Gli elementi fondamentali del Modello

In coerenza con le indicazioni del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le fasi principali seguite per la definizione del Modello del Gruppo VIAR sono state:

- ✚ l'identificazione dei rischi potenziali, ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività sensibili e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto 231;
- ✚ la progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del complesso dei controlli esistenti all'interno della realtà aziendale per la prevenzione dei reati e il suo adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati, cioè ridurli a un livello accettabile;
- ✚ l'identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di Reato previste, sancite nel Codice Etico adottato dal Gruppo VIAR e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- ✚ lo svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello, nonché sulle regole comportamentali valide a tutti i livelli del Gruppo.

Nella prima fase, si è partiti con l'esame della documentazione aziendale disponibile presso le Direzioni rispettivamente competenti (procedure e regole interne di comportamento, organigrammi, elementi relativi alle sanzioni disciplinari previste dai C.C.N.L. applicabili, etc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per il Gruppo VIAR.

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta e tramite interviste ai Responsabili di Direzione e di Funzione, si è proceduto all'individuazione delle principali attività sensibili svolte.

Sono state, quindi, identificate le aree ritenute a rischio di commissione di Reati e i processi a queste strumentali: con dette espressioni s'intendono, rispettivamente, le attività sensibili il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di Reato (aree a rischio) e i processi nella cui esecuzione, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei medesimi illeciti (processi strumentali). In particolare, al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assessment, e, altresì, di valutare la capacità del modello stesso di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, è stata compiuta un'analisi comparativa (*"gap analysis"*) tra il sistema organizzativo e dei controlli esistente (*"as is"*) e il modello di riferimento attualmente definito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (*"to be"*).

Specificatamente al tema dell'AI, si sono identificati i processi aziendali che usano (o useranno) sistemi di AI, individuando in particolare:

- Processi decisionali automatizzati opachi o non tracciabili (es. AI usata in valutazioni contrattuali, pricing, controllo qualità, selezione fornitori/personale)
- Vulnerabilità informatiche dei sistemi di AI stessi (data poisoning, prompt injection, accessi non autorizzati) — collegamento con i reati informatici già in catalogo (art. 24-bis)
- Rischi di manipolazione informativa o finanziaria tramite algoritmi
- Rischio che l'AI generi contenuti (testi, immagini, deepfake) usati per frode, diffamazione o alterazione di documenti

Sulla base della mappatura effettuata e dei meccanismi di controllo in essere, è stata eseguita un'analisi intesa a valutare il sistema dei controlli esistenti, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. Sono state, quindi, definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio Reato e/o strumentali identificate. In particolare, attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere le caratteristiche del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di azione ("action plan") finalizzato a:

- + individuare le azioni di perfezionamento ed aggiornamento delle procedure e prassi aziendali esistenti nonché del sistema di controllo interno e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione e la realizzazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001;
- + individuare le procedure esistenti ed i principi loro ispiratori.

In particolare relativamente alle soluzioni AI, è stato necessario identificare:

- + Procedure di validazione e monitoraggio per gli usi di AI "ad alto rischio" (nel senso dell'AI Act)
- + Soluzioni di tracciabilità dell'output algoritmico (log, audit trail, possibilità di ricostruire "perché" il sistema ha prodotto un certo risultato)
- + Misure per prevenire manipolazioni, alterazioni e usi impropri degli strumenti AI
- + Modalità formale per la supervisione umana obbligatoria su decisioni con impatto rilevante (human-in-the-loop)
- + Regole su chi in azienda può autorizzare l'adozione di un nuovo strumento AI, e con quali verifiche preventive
- + Integrazione con le policy già esistenti su cybersecurity e data governance

Tutto questo per far sì che il sistema di controllo interno al Gruppo VIAR, inteso come processo attuato dal Gruppo al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- + *"ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua"*: ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale le funzioni aziendali preposte possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- + *"nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*: il sistema di controllo operante nel Gruppo VIAR deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- + *"documentazione dei controlli"*: l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata (eventualmente attraverso la redazione di verbali).

L'elaborazione del Modello Organizzativo, oltre alla stesura del presente documento e alla predisposizione del Codice Etico, ha contemplato un riesame del sistema dei poteri, verificando che esso rispetti i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei



ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

A conclusione delle attività, sono state identificate le procedure, con riferimento alle aree individuate a rischio di Reato. Dette procedure contengono la disciplina ritenuta maggiormente idonea a governare il profilo di rischio ravvisato: si tratta, pertanto, di un insieme di regole di comportamento, nonché di modalità operative cui le varie funzioni aziendali devono adeguarsi, con riferimento all'espletamento delle attività a rischio.

In particolare, le procedure identificano:

- a) la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- b) la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- c) la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Nei casi di reati dolosi la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa, l'elusione fraudolenta del Modello appare incompatibile con l'elemento soggettivo di tali reati, in cui manca la volontà dell'evento lesivo dell'integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza da parte dell'OdV degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto.

I reati rilevanti per il Gruppo

Nell'ambito delle macro-famiglie di Reato indicate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 ss., il Modello, al fine di aderire ancor più alla realtà aziendale, distingue i reati in concreto rilevanti (presidiati da procedure di controllo) da quelli astrattamente configurabili.

Tale suddivisione assume particolare importanza nella complessiva mappatura del rischio-Reato poiché consente di individuare e circoscrivere tutti quei reati-presupposto la cui commissione, sebbene astrattamente ipotizzabile (si tratta, infatti, di reati c.d. comuni, realizzabili da "chiunque"), venga ritenuta non significativa in forza dell'ambito di attività del Gruppo VIAR. Il rischio inerente tale ultima categoria – in ragione della scarsa rilevanza pratica - viene debitamente attenuato e gestito mediante il richiamo ai principi generali espressamente previsti nel Codice Etico.

Alla luce dell'analisi del contesto aziendale e delle attività sensibili individuate, sono considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nelle Parti Speciali del Modello cui si rimanda, gli illeciti ricompresi nelle macro-famiglie A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, M, M.1, N, O, P, Q, R, S, e U riportate al paragrafo *"I reati previsti dal Decreto"*.



Il Gruppo VIAR, ad oggi, non risulta esposto ai rischi ricompresi nelle macro-famiglie I (reati contro l'integrità sessuale femminile) e, in quanto non quotato in alcun mercato regolamentato né controllato da alcuna società quotata, K (Reato di market abuse). Il Gruppo VIAR non risulta esposto anche ai reati ricompresi nella macro-famiglia T (frodi sportive).

I reati di cui alla macro-famiglia J (Delitti contro la personalità individuale) si considerano astrattamente configurabili, a meno del Reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ex art. 603-bis c.p. ritenuto rilevante.

L'adozione, le modifiche e le integrazioni del Modello

La competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello è in capo al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la potestà di formulare al CdA proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello e ha il dovere di segnalargli, tempestivamente e in forma scritta, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

- ✚ In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente provvedere a modificare o integrare il Modello, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'OdV, quando si verificano: violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne dimostrano l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- ✚ significative modificazioni dell'assetto interno del Gruppo e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- ✚ modifiche normative.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello Organizzativo saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- ✚ Innovazioni normative;
- ✚ Esiti negativi di verifiche / Audit sull'efficacia del medesimo;
- ✚ Violazioni del modello Organizzativo
- ✚ Modifiche della struttura organizzativa del Gruppo.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicati all'OdV.

Le procedure operative adottate in attuazione del Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello stesso. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle suddette procedure che si rendessero necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'OdV è tempestivamente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.



ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, il Gruppo VIAR ha istituito uno specifico organismo societario (OdV) con il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, proponendo al Consiglio di Amministrazione modifiche e/o integrazioni che si rendano necessarie, secondo quanto riportato al precedente paragrafo *“L'adozione, le modifiche e le integrazioni del Modello”*.

All'interno della gerarchia aziendale l'Organismo di Vigilanza è posto in posizione apicale e in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione al quale riferisce di eventuali violazioni del Modello.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- ✚ Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
- ✚ Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi del Gruppo VIAR.
- ✚ Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale del Gruppo VIAR. In particolare, il requisito in esame è garantito dalla presenza nell'Organismo di un dipendente del Gruppo VIAR.

Per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata, l'Organismo possiede al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate e capacità specifiche in tema di attività ispettiva. Ove necessario, l'OdV si avvale dell'ausilio e delle competenze della funzione di Internal Audit o può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità.

Tenuto conto delle dimensioni del Gruppo VIAR, l'Organismo di Vigilanza è monocratico, composto da un solo membro nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e comunque per non più di tre anni, terminati i quali può essere rieletto.

Non può essere eletto membro dell'OdV e, se nominato, decade immediatamente, chi si trova in una delle cause d'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado.



Inoltre, nel caso in cui si elegga un soggetto non legato al Gruppo VIAR da un rapporto di lavoro dipendente, gli eventuali rapporti economici instaurati non ne devono compromettere l'indipendenza.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo a un componente dell'OdV, ne determina l'immediata decadenza dalla carica.

In caso di decadenza, scadenza del mandato, dimissioni, morte o revoca del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina per la ricomposizione dell'Organismo.

L'eventuale revoca del membro dell'OdV può avvenire soltanto per "giusta causa", mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le funzioni istituzionali dell'OdV a termini dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- ✚ vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- ✚ formulare al CdA proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del Modello 231, in conformità a quanto disposto all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto;
- ✚ segnalare, tempestivamente, al CdA e al Collegio Sindacale fatti, circostanze, carenze organizzative e violazioni accertate del Modello tali da ritenere opportuno il suo aggiornamento e/o l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
- ✚ condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello;
- ✚ proporre l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo *"Il Sistema Sanzionatorio"*;
- ✚ redigere per il Consiglio di Amministrazione una relazione periodica sulle attività condotte.

Inoltre, in relazione all'integrazione delle soluzioni di AI all'interno del Gruppo VIAR, l'OdV deve poter verificare anche:

- ✚ La corretta applicazione dei protocolli sull'AI
- ✚ La gestione dei rischi legati alle aggravanti connesse all'uso dell'AI
- ✚ La tracciabilità dei processi automatizzati
- ✚ eventualmente anche con il contributo di un consulente, l'OdV deve poter valutare seriamente rischi di natura algoritmica.

Il reporting al CdA sarà su base continuativa e periodica, almeno annuale. In particolare, la relazione periodica dovrà indicare l'attività svolta nel periodo, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli obiettivi aziendali sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- ✚ norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;
- ✚ principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Oltre a quanto sopra previsto, i Responsabili di Direzione/Funzione, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire all'OdV, ogni qualvolta l'evento si verifichi e



tempestivamente, le informazioni richieste dai relativi protocolli/procedure rilevanti ai fini del Modello Organizzativo.

Peraltro, su base periodica ed in aggiunta al flusso di informazioni di cui sopra, qualora comunque non si verificano situazioni in cui sia necessario un tempestivo coinvolgimento dell'OdV, mediante i flussi informativi previsti, i Responsabili di Direzione/Funzione dovranno fornire appositi report contenenti anche l'assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- ✚ accedere presso qualsiasi unità organizzativa, senza necessità di preavviso, per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;
- ✚ domandare chiarimenti e informazioni, qualora si renda necessario, a dipendenti, amministratori e membri del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società;
- ✚ richiedere, se del caso, relazioni scritte e/o intervistare soggetti coinvolti nelle varie fasi dei processi oggetto di controlli e/o ispezioni;
- ✚ accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, come meglio elencate nelle Parti Speciali del Modello;
- ✚ avvalersi dell'ausilio e del supporto della funzione di Internal Audit;
- ✚ ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per risolvere problematiche di particolare complessità.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente per verificare lo stato di attuazione dei controlli e per le deliberazioni conseguenti. Alle riunioni dell'Organismo prende parte la funzione di Internal Audit, quale struttura di supporto nelle attività di controllo e gestione del rischio. Le deliberazioni sono verbalizzate.

Il Gruppo VIAR, nell'ambito dell'istituto del Whistleblowing (oggetto di riforma ad opera del D. Lgs. n. 24/2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionali), ha implementato un canale interno, gestito dall'Organismo di Vigilanza, volto alla segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità del Gruppo VIAR riscontrati durante la propria attività lavorativa/professionale, godendo di un sistema protezionistico basato sulla tutela della riservatezza e sul divieto di applicazione di misure ritorsive nei confronti del soggetto segnalante.

Il canale interno di segnalazione whistleblowing è, in linea con le previsioni dell'art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. n. 231/2001, il mezzo che consente ai soggetti apicali e subordinati di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231 e violazioni del Modello 231.

Il segnalante, collegandosi all'apposita piattaforma web accessibile dal sito web aziendale (sezione Whistleblowing → invia segnalazione), deve fornire, attraverso un percorso standard con inserimenti obbligati, tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata.

In particolare, devono risultare chiare:

- ✚ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✚ la descrizione del fatto;

- ✚ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione non può riguardare informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, notizie prive di fondamento e le c.d. “voci di corridoio”.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.





IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio di seguito descritto è un sistema autonomo di misure finalizzato a presidiare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello: lo scopo è quello di rafforzare nel personale del Gruppo VIAR e in chiunque collabori a qualsiasi titolo con il Gruppo, la consapevolezza che il Gruppo VIAR persegue qualsiasi violazione delle regole stabilite.

L'applicazione delle sanzioni prescritte dal Modello non sostituisce né presuppone l'irrogazione di eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di Reato oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria ed il Gruppo VIAR non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire a una chiara ricostruzione dei fatti, quest'ultima potrà attendere l'esito degli accertamenti giudiziali per adottare un provvedimento disciplinare.

Sono vincolati al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, i collaboratori del Gruppo VIAR, nonché tutti coloro che abbiano con essa rapporti contrattuali.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni prende in considerazione:

-  oggettive differenze normative esistenti tra lavoratori dipendenti, dirigenti e terzi che lavorano e che agiscono in nome e per conto del Gruppo VIAR;
-  inquadramento giuridico e disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto;
-  poteri e deleghe conferite, desumibili dallo Statuto societario e/o dalle procure notarili

I comportamenti realizzati in violazione del Modello Organizzativo, da parte del personale del Gruppo VIAR sono sanzionati a termini dell'art. 6, co. 2, lettera e) e 2-bis lettere c) e d), e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01.

Il Gruppo VIAR reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integri gli estremi del Reato, ovvero non ne determini la responsabilità diretta.

Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dall'art. 7 della L. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dai Contratti Collettivi Nazionali applicati nel Gruppo.

L'inosservanza degli obblighi e delle norme contenute nel presente Modello Organizzativo da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal Gruppo in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;



4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
5. licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10 del CCNL.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Se il provvedimento non verrà emanato entro i 6 giorni successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 del CCNL potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

I provvedimenti disciplinari (al punto 2,3 e 4) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

La violazione da parte del dipendente degli obblighi nel codice e modello emanati dal Gruppo VIAR / datore di lavoro costituiscono comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare e potrà comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità del comportamento e/o alla eventuale recidiva nonché al grado della colpa, anche in relazione alla natura delle responsabilità affidate al dipendente stesso.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice di Condotta da parte di dirigenti in posizione non apicale, il Gruppo VIAR provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee, fino al licenziamento per giusta causa, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge n.300/1970).

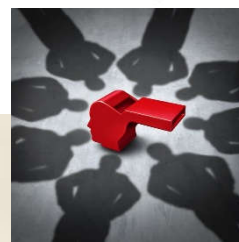
In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice di Condotta da parte di dirigenti in posizione apicale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. La suddetta violazione, qualora sia tale da inficiare il rapporto di particolare fiducia esistente tra il Gruppo VIAR e il dirigente e da non permettere la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro in essere, costituirà giusta causa di licenziamento del dirigente, ai sensi dell'art. 2119 codice civile e del Contratto Collettivo Nazionale applicabile ai dirigenti.

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti. In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

Ogni violazione da parte dei dipendenti delle imprese esterne, dei consulenti o dei fornitori delle regole contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo agli stessi applicabili o di commissione di reati nello svolgimento della loro attività può generare la risoluzione del contratto. A questo fine è prevista apposita clausola contrattuale da inserire all'interno di ogni ordine di appalto/acquisto da sottoscrivere dall'appaltante all'atto dell'accettazione del lavoro/fornitura.

Qualora la violazione coinvolga e comprometta anche l'immagine del Gruppo VIAR, nei confronti del pubblico esterno e della clientela, l'azienda si riserva di effettuare azione di rivalsa sui danni di immagine.





LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

La disciplina della tutela del segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, nota come Whistleblowing, è stata inserita all'interno del D.Lgs. 231/2001 per opera della Legge 179/2017.

Tale disposto normativo, ha previsto nell'ambito delle società private, l'integrazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 con l'obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante, nonché l'individuazione di sanzioni specifiche per chi effettui segnalazioni che si rivelino prive di fondamento o per i casi in cui i soggetti deputati alla verifica delle segnalazioni violino gli obblighi di riservatezza del segnalante.

Il 10 marzo 2023 è stato approvato il D. Lgs. n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione". Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2023, in sostituzione appunto della Legge 30 novembre 2017, n. 179, anche detta Legge sul Whistleblowing.

L'istituto del Whistleblowing, di origine anglosassone, nasce con l'obiettivo di prevedere un sistema di tutele nei confronti di coloro che segnalano irregolarità e/o illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ambito lavorativo.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023 è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema integrato di regole che si rivolge sia al settore pubblico che a quello privato, con lo scopo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico, ovvero l'integrità dell'ente.

Le suddette segnalazioni potranno avere ad oggetto non solo le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e le violazioni del Modello Organizzativo, ma anche tutte le violazioni del diritto nazionale (illeciti amministrativi, contabili e penali) e del diritto europeo.

L'ambito di applicazione della disciplina in commento è stato ampliato ed è ora caratterizzato da un regime di obblighi e tutele che differisce a seconda dell'oggetto della violazione, della natura pubblica o privata del soggetto di appartenenza del segnalante, c.d. Whistleblower, nonché delle dimensioni dell'ente e dell'applicabilità a quest'ultimo del Decreto.

Le tutele previste per i casi di segnalazione degli illeciti di cui sopra sono state rafforzate e operano sostanzialmente su due livelli, essendo state introdotte la procedura di segnalazione mediante canali esterni e la divulgazione pubblica, che si affiancano alla procedura di segnalazione mediante canali interni, già esistente.

Al fine di incentivare il ricorso alla procedura interna, agli enti privati è richiesta l'attivazione di un canale comunicativo interno, mediante il quale i whistleblower possano presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che permetta una gestione tempestiva ed efficace delle segnalazioni



e che garantisca, al contempo, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata. In caso di elusione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, ovvero in caso di abuso, l'ente deve comminare adeguate sanzioni, oltre a quanto disposto dal Sistema Sanzionatorio, nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno (di seguito anche "gestore delle segnalazioni"), all'uopo incaricato, in qualità di destinatario delle segnalazioni effettuate dai whistleblowers, spetta di vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni normative in materia.

Al riguardo, il Gestore delle segnalazioni all'uopo incaricato:

- ✚ verifica l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul Whistleblowing;
- ✚ vigila sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante;
- ✚ gestisce il processo di analisi e valutazione delle segnalazioni;
- ✚ vigila sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti al fine di disincentivare il ricorso allo strumento comunicativo per segnalare fatti o circostanze che si rivelino infondati.

Il corretto funzionamento del sistema di Whistleblowing presuppone che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione di usufruire dei sistemi di segnalazione dei reati o delle irregolarità.

Pertanto, il Gestore delle segnalazioni ha il compito di sovrintendere alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo VIAR, di concerto con le altre funzioni aziendali responsabili in materia, informandoli su:

- ✚ le novità introdotte dalla normativa in materia;
- ✚ le sanzioni disciplinari previste a tutela dei segnalanti che integrano il sistema disciplinare già previsto nel Modello;
- ✚ il corretto uso dei canali informativi.

Il Decreto attribuisce, infine, un ruolo di controllo, anche sugli enti privati, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, che gestisce il canale esterno e interviene in caso di ritorsioni in funzione dei whistleblowers. Il Gruppo VIAR ha adottato la Policy Whistleblowing e attivato il nuovo canale di segnalazione interna, raggiungibile sulla pagine Intranet del Gruppo VIAR e/o sul sito Web del Gruppo.

Il Canale è stato creato per consentire a chiunque di condividere in sicurezza ogni informazione che riguardi gravi illeciti relativi a violazioni di norme di legge e/o del sistema di controllo interno (es. Codice Etico, Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, policy e procedure interne), che si sono verificate o è molto probabile che si verifichino nell'organizzazione. Il Segnalante dovrà avere fondato motivo di ritenere che le informazioni condivise siano vere (principio di buona fede) e che rientrino in una delle materie di cui al capoverso precedente.

Rimangono attivi i canali di segnalazione già presenti nel Modello verso l'OdV.



Il Gruppo VIAR garantisce la piena riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti interessati dalla segnalazione, e qualsiasi informazione fornita sarà trattata con la massima diligenza. Non saranno accettate segnalazioni inviate in mala fede, così come non sarà tollerata nessuna misura ritrosiva verso il segnalante o persone a lui/lei vicine.





DIFFUSIONE DEL MODELLO

Al fine di poter ritenere integrato il requisito dell'efficace attuazione del presente Modello, è interesse del Gruppo VIAR garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei soggetti destinatari.

Tutto il personale, nonché i soggetti apicali, i consulenti, i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello Organizzativo, sia delle modalità attraverso le quali il Gruppo VIAR intende perseguirli.

Il Gruppo VIAR garantisce la divulgazione del documento “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'azienda, e attraverso la intranet aziendale. È inoltre previsto che tutte le risorse neoassunte ricevano, contestualmente all'assunzione, il Codice Etico.

Il Top Management del Gruppo VIAR dà comunicazione in forma scritta al personale dell'approvazione del Modello nonché delle successive modifiche e integrazioni - qualora queste siano sostanziali e comportino l'implementazione di specifici protocolli di controllo - e della sua disponibilità per consultazione presso la intranet aziendale e presso la sede sociale.

Per i soggetti esterni al Gruppo VIAR destinatari del Modello, il Gruppo prevede apposite forme di comunicazione dei contenuti del Modello. Nei contratti stipulati con fornitori, consulenti e collaboratori sarà previsto l'inserimento di specifiche clausole con cui si comunica l'adozione del Modello e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

Per il Gruppo VIAR, l'attività di formazione del personale ha un ruolo preminente tra le attività societarie.

Il Gruppo VIAR pertanto si impegna ad attuare programmi di formazione - erogabili sia modalità tradizionale in aula che in e-learning - modulati in funzione dei destinatari con lo scopo di favorire la diffusione all'interno della struttura organizzativa dei principi comportamentali, dei protocolli e delle disposizioni previste dal Modello.

In particolare, l'Azienda prevede l'erogazione di corsi destinati ai Responsabili di funzione, con i quali illustrare il contesto normativo, il Modello Organizzativo adottato, il ruolo dell'OdV e le modalità di gestione del Modello.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, le funzioni preposte si occupano di predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli in materia di sicurezza, dandone pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello ha carattere di obbligatorietà e questa sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza.

In relazione all'AI e soprattutto in conformità all'AI Act (art. 4) bisogna considerare anche l'obbligo di **AI literacy**: chi in azienda utilizza sistemi di AI deve essere formato e consapevole dei rischi. Questo non deve essere lasciato all'iniziativa individuale.

Così, il Modello prevede anche che l'ingresso di fornitori esterni di soluzioni AI sia soggetto a procedure di due diligence e di controllo contrattuale (uso dei dati, subfornitori, audit, notifica breach).





CODICE ETICO

Al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, il Gruppo VIAR adotta il Codice Etico la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine, ed i cui principi costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro del Gruppo.

Il Gruppo VIAR riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione delle attività aziendali e s'impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera. Contestualmente richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro che cooperano all'esercizio delle attività d'impresa il rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti nel Codice.

Le regole contenute nel Codice Etico integrano i principi di comportamento che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti ad osservare, anche in conformità alle regole di diligenza cui sono obbligati per legge il mandatario ed ogni prestatore di lavoro.



AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

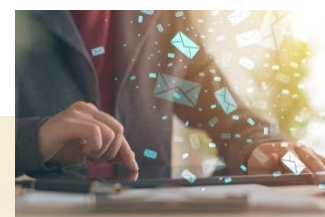
L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare raccomandazioni/ suggerimenti in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- ✚ violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- ✚ significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- ✚ modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.



Allegato 1 – Flussi verso OdV previsti dal Modello

Ambito	Competenza	Criticità	Frequenza	Entro
Consulenze e prestazioni professionali	Responsabile del conferimento dello incarico	Problemi rilevati nella gestione del rapporto	TEMPESTIVA	5 giorni lavorativi
Rapporti con la PA	Responsabile di Funzione competente	Verbale PA/Richieste di Informazioni formali da parte delle Autorità		
Personale	Responsabile Risorse Umane	Assunzione di personale con relazioni con la PA		
Utilizzo rete aziendale	Responsabile IT	Anomalie riscontrate nella gestione del Sistema Informatico		
Salute e Sicurezza	Consigliere Delegato/RSPP	Infortuni e verbali di ispezione rilasciati dagli enti		
Patrimonio ed Operazioni sul Capitale	Amministrazione	Flussi finanziari non standard ed operazioni straordinarie su capitale	SEMESTRALE	30 Giugno / 31 Dicembre
Flussi Finanziari		Movimenti denaro contante/rapporti con banche estere		
Rapporti con la PA		Rapporti con progetti finanziati da fondi pubblici/adempimenti fiscali		
Consulenze e prestazioni professionali		Consulenze estere o con retribuzione anomala		
Omaggi e Spese di Rappresentanza		Spese di rappresentanza e, omaggi e sponsorizzazioni non giustificate		
Procedimenti		Transazioni/Contenziosi		
Personale		Rimborsi spesa/Cassa Integrazione/Provvedimenti Disciplinari		
Incontri con PA	Funzioni Competenti	Progetti aziendali		
Revisione dei Rischi	HSE/RSPP Manager	Nuove procedure/istruzioni/DPI		
DUVRI o POS		Appalti a fornitori esterni operanti nelle sedi aziendali		
Adempimenti di Legge		Aggiornamento Scadenziario		
FIR e Registro Elettronico Rifiuti		Bilancio di Sostenibilità		
Nuovi Impianti/Tecnologie	Direttore Generale/Responsabile Risorse Umane	Modifiche layout ed impatti su lavoro		
Lavori edili importanti		Piano di formazione aziendale		
Piano Formativo				
Riunioni OdV, Consigli, Assemblee	CFO	Verbali	ANNUALE	31 Dicembre
Statistiche Infortuni/incidenti	HSE/RSPP Manager	Bilancio di sostenibilità		
Riunione ex art.35D lgs 81/2008		Aggiornamento DVR		
Relazione sanitaria annuale medico competente		Aggiornamento DVR		
Management Review	QA/HSE/RSPP Manager	Piano di Azioni		



Allegato 2: Fattispecie di Reato

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
- ✚ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - ✚ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - ✚ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
 - ✚ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - ✚ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - ✚ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - ✚ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
 - ✚ Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.);
 - ✚ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);
 - ✚ Concussione (art. 317 c.p.);
 - ✚ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - ✚ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - ✚ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - ✚ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - ✚ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
 - ✚ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - ✚ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - ✚ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - ✚ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - ✚ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
 - ✚ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
 - ✚ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - ✚ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):
- ✚ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - ✚ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - ✚ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - ✚ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

- ✚ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - ✚ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - ✚ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - ✚ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - ✚ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - ✚ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - ✚ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
 - ✚ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- c) Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter):
- ✚ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - ✚ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - ✚ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
 - ✚ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - ✚ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - ✚ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
 - ✚ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- d) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):
- ✚ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - ✚ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - ✚ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - ✚ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - ✚ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - ✚ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - ✚ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - ✚ Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
 - ✚ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - ✚ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1):
- ✚ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- ✚ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
 - ✚ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - ✚ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - ✚ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - ✚ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - ✚ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
 - ✚ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- f) Reati societari (art. 25 ter):
- ✚ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - ✚ Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
 - ✚ False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
 - ✚ Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - ✚ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - ✚ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - ✚ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - ✚ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - ✚ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
 - ✚ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - ✚ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - ✚ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - ✚ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
 - ✚ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - ✚ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - ✚ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - ✚ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).
- g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater):
- ✚ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - ✚ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
 - ✚ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
 - ✚ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - ✚ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - ✚ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
 - ✚ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - ✚ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
 - ✚ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
 - ✚ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
 - ✚ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - ✚ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
 - ✚ Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
 - ✚ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

- ✚ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- ✚ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- ✚ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- ✚ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- ✚ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- ✚ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- ✚ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- ✚ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- ✚ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- ✚ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- ✚ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1):
 - ✚ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- i) Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):
 - ✚ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - ✚ Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
 - ✚ Pornografia minorile (art. 600 ter);
 - ✚ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
 - ✚ Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
 - ✚ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - ✚ Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - ✚ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - ✚ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
 - ✚ Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
- j) Abusi di mercato (art. 25 sexies):
 - ✚ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
 - ✚ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).
 - ✚ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - ✚ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- k) Reati Transazionali (introdotti dalla Legge 146/2006):
 - ✚ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - ✚ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - ✚ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - ✚ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - ✚ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - ✚ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - ✚ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- l) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies):

- ✚ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✚ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- ✚ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):
- ✚ Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ✚ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ✚ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- ✚ Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
- m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1):
- ✚ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- ✚ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- ✚ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- ✚ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).
- n) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2):
- ✚ Altre fattispecie.
- o) 16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):
- ✚ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- ✚ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- ✚ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- ✚ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- ✚ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);

- ✚ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- ✚ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- p) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):
 - ✚ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- q) Reati ambientali (art. 25-undecies):
 - ✚ Disastro ambientale (art 452-quater c.p.);
 - ✚ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - ✚ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - ✚ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - ✚ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - ✚ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
 - ✚ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - ✚ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - ✚ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art 6);
 - ✚ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art 137);
 - ✚ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152 7/2006, art 256);
 - ✚ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art 257, Decreto rifiuti n.116/2020);
 - ✚ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art 259 D. Lgs. 23/12/2022, n. 213);
 - ✚ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258, D. Lgs. 23/12/2022, n. 213)
 - ✚ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel RENTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea delle schede RENTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art 260-bis, D. Lgs. 23/12/2022, n. 213);
 - ✚ Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art 279, D. Lgs. 23/12/2022, n. 213);
 - ✚ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8);
 - ✚ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
 - ✚ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n.549/1993 art.3).
- r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):
 - ✚ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 22 commi 12-bis del D. Lgs. n.286/1998);
 - ✚ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs n. 286/1998).
- s) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies):

- ✚ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
- ✚ Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies c.p.):
- ✚ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- ✚ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).
- t) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):
- ✚ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- ✚ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- ✚ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- ✚ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- ✚ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- ✚ Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- ✚ Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- ✚ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).
- u) Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies):
- ✚ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- ✚ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- ✚ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- ✚ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- ✚ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- ✚ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).
- v) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies e 25 duodevices):
- ✚ Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- ✚ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- ✚ Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- ✚ Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- ✚ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518 octies c.p.);
- ✚ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- ✚ Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- ✚ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);

- ✚ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- ✚ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);
- ✚ Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).



Poiché ci impegniamo costantemente a migliorare il nostro Codice Etico, apprezziamo molto i vostri suggerimenti. Saremo inoltre lieti di rispondere a qualsiasi domanda.

Potete inviare i vostri commenti via e-mail a: info@viargroup.com.

Grazie mille per la vostra cortese attenzione.

VIAR GROUP Headquarter

Via del Saliccio 11/A

21040 – Sumirago (VA)

Italy